

G. 36456

REPUBBLICA ITALIANA Sent. 767/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Romanelli Francesco Paolo Presidente

Daddabbo Pasquale Consigliere relatore

Costa Andrea Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 36456 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti del sig. **Alessandro Frisullo**, nato a Castrignano de' Greci (LE) il 20 aprile 1955, ivi residente alla via Leonardo da Vinci n.28/C, Codice fiscale FRSLSN55D20C335B, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Laforgia e Saverio Nitti presso il cui studio in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45 ha eletto domicilio.

Visto l'atto di citazione depositato in data 4 dicembre 2020 presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2021 - relatore il consigliere Pasquale Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Cosmo Sciancalepore e l'avv. Saverio Nitti per il convenuto.

FATTO

G. 36456

Con atto di citazione depositato in data 4 dicembre 2020, la Procura regionale ha agito in giudizio nei confronti del sig. Alessandro Frisullo - in qualità di Vice Presidente della Regione Puglia e Assessore regionale allo sviluppo economico e industriale all'epoca dei fatti - per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Puglia, della somma di €. 100.000,00, a titolo di danno all'immagine, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Ha esposto il requirente che il sig. Frisullo era stato condannato dal Tribunale di Bari con sentenza n.1434/2012 per i reati di cui agli articoli 416 c.p. (associazione per delinquere per il capo di imputazione n.1), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti per i capi di imputazione n.6 e n.8) e 323 c.p. (abuso d'ufficio per il capo di imputazione n.9), che la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n.413/2014, aveva confermato la condanna per i capi di imputazione n.6 e n.8, che la Corte di cassazione, con la sentenza n.21739/2016, aveva annullato la predetta sentenza n.413/2014, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, per il capo di imputazione n.8 dichiarando, invece, irrevocabile la condanna riferita al capo di imputazione n.6 e che, infine, la Corte di Appello di Bari, con la nuova sentenza n.3508/2016, aveva assolto il convenuto per il capo di imputazione n.8.

La Procura regionale, rinviando al contenuto delle sentenze penali sopra indicate, ha allegato che in sede penale è stato, quindi, definitivamente accertato che il Frisullo ha turbato la gara per la fornitura di due tavoli operatori occorrenti alle UU.OO. di Neurochirurgia e Chirurgia generale dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce al fine di consentire alla società GSH dei fratelli Tarantini di aggiudicarsi la fornitura, di valore stimato dall'Amministrazione appaltante nella misura di 170.000,00 euro, senza alcuna effettiva forma di concorrenza.

G. 36456

La gara, in assenza di urgenza dichiarata dai medici richiedenti, senza previa pubblicazione di un bando, con atto n.249 del 28 gennaio 2009, veniva aggiudicata alla suddetta ditta GSH, che aveva presentato il prezzo più elevato (euro 207.380,96 + IVA 20%) tra le n.4 offerte pervenute, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ha ancora esposto il requirente che la vicenda sopra descritta è stata notoriamente oggetto di un enorme numero di articoli di stampa sicché la condotta illecita dolosa definitivamente accertata in sede penale avrebbe comportato un conseguente ingente danno all'immagine nei confronti della Amministrazione pubblica di appartenenza, contestato al convenuto con invito a dedurre notificato in data 2 luglio 2020.

Ad avviso del requirente le deduzioni presentate dall'intimato nella fase preprocessuale non risultano idonee a superare i motivi di addebito in quanto:

- l'istanza di revisione della sentenza penale di condanna avanzata dal convenuto, fino all'eventuale accoglimento, non mina l'avvenuta definitività della sentenza penale di condanna all'origine della citazione in giudizio di responsabilità e nell'ipotesi in cui l'istanza di revisione fosse accolta il convenuto potrà appellare l'eventuale sentenza di condanna ovvero chiedere la revocazione straordinaria prevista dall'art.202 c.g.c.;

- la grande diffusione, anche a livello nazionale, della notizia sulla turbativa d'asta tuttora reperibile sul web a distanza di anni, il ruolo apicale svolto dal Frisullo nella Regione Puglia e la circostanza che il turbamento della procedura di affidamento ha presumibilmente comportato una maggiore spesa a carico dell'erario pur trattandosi di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa sono elementi che renderebbero congrua la quantificazione in via

G. 36456

equitativa del danno all'immagine della Regione Puglia cagionato dal
convenuto nella misura di euro 100.000,00.

In base alle sopra sintetizzate considerazioni e sostenendo che in virtù del
combinato disposto di cui all'art. 51, commi 6 e 7 e all'art. 4, allegato 3, commi
1 e 2, c.g.c. i presupposti di proponibilità dell'azione di responsabilità
amministrativa per danno all'immagine devono essere individuati nei delitti
commessi da agenti pubblici "a danno" dell'Amministrazione pubblica accertati
con sentenza irrevocabile, la Procura regionale ha formulato la richiesta
risarcitoria innanzi riportata.

Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Michele
Laforgia e Saverio Nitti che hanno depositato la relativa memoria in data 25
maggio 2021.

La difesa, dopo aver rappresentato che il convenuto nel corso del giudizio
penale è stato progressivamente assolto dalle varie imputazioni di millantato
credito (sub capi 2, 3, 4 e 5) e corruzione (contestata sub capo 7) "perché il fatto
non sussiste", dal reato associativo "perché il fatto non sussiste" e dal delitto di
abuso d'ufficio ascritto sub capo 9) "perché il fatto non costituisce reato", ha
osservato che l'unica condanna confermata dalla Corte di Cassazione riguarda
uno dei capi di imputazione per il delitto previsto e punito dall'art. 353 c.p. ed
ha specificato che secondo tale imputazione il convenuto avrebbe istigato
l'allora Direttore Amministrativo della ASL di Lecce, Vincenzo Valente, "e, per
il tramite di quest'ultimo, altri pp. uu., a turbare la gara per la fornitura di due
tavoli operatori occorrenti alle UU.00. di Neurochirurgia e Chirurgia Generale
della S.O. Vito Rizzi (delibera di indizione gara n. 675 del 7.3.2008; delibera di
aggiudicazione n. 248 del 28.1.2009; importo corrisposto: euro 248.858), al

G. 36456

fine di consentire alla GSH srl dei Tarantini di aggiudicarsi la fornitura senza alcuna forma di concorrenza ed al prezzo più conveniente”.

In ordine a tale imputazione penale, il convenuto ha rappresentato che all'esito della complessa vicenda processuale che lo ha interessato insieme ad altri soggetti, è stata definitivamente accertata - con sentenza passata in giudicato (cfr. sentenza n. 443/2016 resa dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Bari) all'esito del giudizio celebrato a carico di Claudio Tarantini e Vincenzo Valente - l'assoluta regolarità della procedura di gara con conseguente assoluzione "perché il fatto non sussiste" sia di Vincenzo Valente che di Claudio Tarantini. Da ciò deriverebbe la mancata dimostrazione del presupposto su cui si baserebbe il presente giudizio ossia che "il turbamento della procedura di affidamento [avrebbe] comportato presumibilmente una maggiore spesa a carico dell'erario".

A dimostrazione della legittimità della procedura di gara per l'acquisto dei due tavoli operatori, oggetto dell'imputazione penale, la difesa del convenuto ha riportato le dichiarazioni rese dall'Avv. Annarita Dell'Anna - Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio dell'ASL di Lecce all'epoca dei fatti - sia in sede di deposizione penale che nell'ambito delle investigazioni difensive e dal componente la Commissione di gara, Ing. Marra in sede di investigazioni difensive, che troverebbero puntuale conferma nella documentazione completa di gara non valutata a pieno in sede penale e prodotta integralmente nel presente giudizio.

Da tali elementi probatori emergerebbe:

- che fu individuato il metodo di gara raccomandato dallo stesso legislatore, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tutt'altro che evocativo di

G. 36456

un accordo illecito;

- che il costo della fornitura fu indicato in €. 170.000 dal responsabile del procedimento, Avv. Ermelinda Montesano, ed era comunque solo presunto, trattandosi di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non già al prezzo più basso;

- che infatti anche la "Interhospital" superò tale costo nella propria offerta;

- che fu effettuata una approfondita analisi qualitativa delle offerte, puntualmente documentata dalla relazione della Commissione;

- che il punteggio attribuito alla "GSH" derivava effettivamente da una eccezionale qualità dei tavoli operatori e, in particolare, dai punteggi conseguiti per le caratteristiche tecniche dei due tavoli offerti.

La difesa del convenuto ha inoltre dedotto che tutti i componenti della commissione di gara hanno escluso qualsiasi sollecitazione da parte del Dott. Valente, del Dott. Frisullo o dei fratelli Tarantini ed a conforto di tale assunto ha riportato le dichiarazioni raccolte in sede di investigazioni difensive.

Il convenuto ha poi sostenuto l'insussistenza del *clamor fori* alla base del contestato danno all'immagine evidenziando che la rassegna stampa indicata dalla Procura Regionale non si riferirebbe affatto allo specifico reato contestato sub capo 6) delle imputazioni penali, bensì al complesso delle ben più gravi accuse originariamente contestategli e dalle quali è stato assolto.

Né può assumere autonomo rilievo, secondo il convenuto, la circostanza che tali articoli siano ancora accessibili sul web e ciò sia perché gli articoli di stampa, recanti notizie vecchie o comunque non aggiornate agli sviluppi processuali, rimangono liberamente consultabili anche dopo la pronuncia di un provvedimento di archiviazione o una sentenza assolutoria ed anche perché, da

G. 36456

una consultazione specifica operata sul web all'attualità, emergono anche numerosi articoli di stampa che danno ampio risalto al fatto che le accuse mosse nei confronti del dott. Frisullo risultavano per la quasi totalità completamente insussistenti e che, pertanto, le misure cautelari applicate nei suoi confronti si sono rivelate inique e ingiuste.

Il convenuto ha anche contestato l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa in relazione alla mancata evidenza di qualsivoglia sollecitazione da parte sua nei confronti dei componenti della commissione di gara con conseguente assenza di prova dell'intenzionalità del comportamento che avrebbe causato l'evento lesivo.

La difesa ha infine contestato la quantificazione equitativa del danno all'immagine effettuato dal requirente evidenziando il carattere assolutamente sproporzionato dell'importo richiesto tenuto conto dell'assenza di concrete condotte turbative e di alcun coinvolgimento nella procedura di gara e, in particolare, nella fase di valutazione delle offerte tecniche, che la regolarità della gara porta ad escludere alcun aggravio di costi e che gli articoli di stampa offerti in produzione dalla Procura Regionale non sono riferiti specificamente al fatto-reato oggetto dell'unica statuizione di condanna e non sono stati considerati gli altri articoli di stampa con cui è stata enfatizzata l'assoluzione del dott. Frisullo.

Sulla base delle deduzioni difensive sopra sintetizzate la difesa del convenuto ha concluso chiedendo, in via principale, di rigettare la domanda proposta dalla Procura Regionale e, in via subordinata, di rideterminare il quantum *debeatur* a carico del dott. Frisullo nella diversa e minor somma che si riterrà di individuare, anche tenendo conto, equitativamente, del grave e ingiusto pregiudizio già sofferto dal convenuto stesso.

G. 36456

All'udienza del 10 giugno 2021 il pubblico ministero ha replicato alle deduzioni difensive del convenuto e confermato le argomentazioni e conclusioni contenute nell'atto di citazione. L'avv. Saverio Nitti ha, invece, illustrato le deduzioni difensive ed ha concluso in conformità all'atto scritto.

Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio riguarda la domanda risarcitoria per il danno all'immagine che il convenuto avrebbe provocato alla Regione Puglia, in relazione ai fatti oggetto di condanna in sede penale (sentenza della Corte di Appello di Bari, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1739/2016) per uno dei capi di imputazione riguardanti la commissione del reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cp).

Il requirente ha sostenuto che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 51, commi 6 e 7 e all'art. 4, allegato 3, commi 1 e 2, c.g.c. può essere proposta l'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine nel caso di delitti commessi da agenti pubblici "a danno" dell'Amministrazione pubblica accertati con sentenza irrevocabile. Ha richiamato anche quanto previsto dall'art.1, comma 1-sexies, della legge n.20/1994, introdotto dalla legge n.190/2012, che fa espressamente riferimento alla "commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato".

Anche se non diffusamente argomentato la Procura regionale presuppone, quindi, in linea con alcune pronunce di primo grado, che sia consentito promuovere l'azione risarcitoria per danno all'immagine anche per reati diversi da quelli previsti dall'abrogato art. 7 della legge n. 97 del 2001 in quanto il

G. 36456

rinvio operato dall'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009 a tale disposizione di legge abrogata dovrebbe ora ritenersi effettuato all'art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile che si riferisce indistintamente ai delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni ossia oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA a tutti gli altri delitti commessi direttamente e immediatamente in suo danno.

Reputa il Collegio che le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di alcune Sezioni territoriali della Corte dei conti in tema di danno all'immagine per reati diversi da quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 97 del 2001 non siano condivisibili.

Appare, infatti, maggiormente coerente con il quadro normativo di riferimento, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, l'interpretazione più restrittiva fatto propria sia da una parte della giurisprudenza anche recente della Corte di cassazione penale che dall'orientamento del giudice di appello contabile.

La norma di riferimento è recata dall'art. 17, comma 30-ter del D.L. 01/07/2009, n. 78, come convertito in legge, a mente del quale, per quale che qui interessa, *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.”*

La Sezione terza centrale d'appello della Corte dei conti con la sentenza n. 66/2020, aderendo all'interpretazione del quadro normativo operata dalla Sezione Toscana (sentenze nn. 174/2018 e 373/2019), ha escluso che il rinvio

G. 36456

all'art. 7 della L.97/2001 sia un rinvio dinamico ma lo ha considerato come rinvio materiale, statico e recettizio ritenendo, quindi, ininfluyente l'abrogazione di tale disposizione da parte dell'art. 4 dell'allegato 3 del codice di giustizia contabile.

Questa Sezione non ha motivo di discostarsi dall'orientamento del giudice di appello che si basa su argomentazioni pienamente condivisibili tratte dalle pronunce della Corte costituzionale:

- il richiamo "a norme determinate ed esattamente individuate" che costituisce ipotesi di rinvio materiale e non alla fonte;

- l'intento del legislatore (art. 17 comma 30 ter del D.L. n. 78/2009) di circoscrivere l'azione di responsabilità erariale per le ipotesi di danno all'immagine ai reati (quelli di cui all'art. 7 della legge 97/2001) la cui consumazione in ultima analisi realizza la lesione all'efficienza ed effettività dell'*agere* amministrativo, tale da incrinare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato; *ratio legis* ritenuta non in contrasto con norme e principi costituzionali, in considerazione della "peculiarità del diritto all'immagine della p.a." (cfr. Corte cost. 15 dicembre 2010).

Il giudice di appello ha quindi affermato che *il rinvio operato dall'art. 17 comma 30 ter all'art. 7 L.97/2001, per il contenuto letterale dello stesso, per l'interpretazione datane reiteratamente (e per ultimo proprio con la recentissima ordinanza n.167 del novembre 2019) dalla Corte costituzionale, e soprattutto per il richiamo ad una norma esattamente individuata, depone nel senso di ritenere realizzatasi, col rinvio recettizio, l'incorporazione, o l'integrazione, nella norma rinviante (cioè nell'art. 17 comma 30 ter) della norma rinviate (art. 7 L.97/2001).*

G. 36456

Oltre a ciò il giudice di appello contabile ha anche osservato che tra i principi e i criteri direttivi della legge di delega per la compilazione del codice di giustizia contabile (art. 20 della L.124/2015) è totalmente assente alcun anche indiretto riferimento ad una innovativa disciplina sostanziale relativa alla estensione della risarcibilità del danno all'immagine e che nemmeno dai lavori preparatori e dalla relazione illustrativa del d.lgs n.174/2016 si ricava che il legislatore abbia voluto innovare anche la disciplina di tale tipo di danno.

La giurisprudenza di appello della Corte dei conti, che questo collegio condivide appieno, sostiene, quindi, che anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 del c.g.c. la risarcibilità del danno d'immagine resta circoscritta alle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 97/2001, per l'avvenuta incorporazione di tale norma nell'art. 17 comma 30 *ter* d.l. 78/2009.

Ad analoga conclusione è giunta una parte della giurisprudenza penale della Corte di cassazione (cfr. da ultimo Sez. 2^a, sent. n. 35447/2020).

Tale pronuncia ha preliminarmente evidenziato come la Corte costituzionale, nel vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-*ter* del D.L. n. 78 del 2009, aveva ritenuto che *"... la scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole"* osservando che *"... il legislatore ha ritenuto... nell'esercizio della predetta discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente"*

G. 36456

pubblico".

Ha ancora evidenziato che il riferimento alla "commissione di reati contro la stessa pubblica amministrazione", contenuto nella L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1*sexies* (come novellato dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 62) che è stato invocato da alcune decisioni per sostenere che il danno all'immagine patito dalla PA sia risarcibile ove legato "... a qualsiasi reato, anche contravvenzionale, contro la P.A., e non ai soli delitti di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale" costituisce un appiglio normativo inadeguato in considerazione del fatto che l'immutato combinato disposto della L. n. 141 del 2009, art. 17 e L. n. 97 del 2001, art. 7 in forza di una scelta ritenuta legittima in quanto rientrante nella discrezionalità del legislatore, delimita espressamente la iniziativa delle Procure della Corte dei conti per l'azione risarcitoria relativa al danno all'immagine della P.A. ai soli delitti ivi indicati: in sostanza la norma del 2012 riguarda il *quantum* del danno all'immagine mentre le disposizioni previgenti del 2009 riguardano l'*an* ed il *quomodo* dell'azione risarcitoria.

La condivisa giurisprudenza penale della Cassazione, al pari della richiamata pronuncia del giudice di appello contabile, ha poi sostenuto che l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 della L. n. 97 del 2001 ad opera del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, (art. 4, comma 1, lett. g), dell'All. 3 del "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della L. 7 agosto 2015, n. 124") non ha inciso sul delineato quadro normativo di riferimento.

In proposito ha osservato che il nuovo quadro normativo è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 191 del 2019, nel dichiarare inammissibile la questione sottoposta alla sua attenzione ha tuttavia colto la necessità di ricostruire l'evoluzione della disciplina facendo presente

G. 36456

che, nel disciplinare la risarcibilità del danno all'immagine da reato patito dalla P.A., la L. del 2009, art. 17, aveva fatto riferimento ai "casi" ed ai "modi" di cui alla L. 97 del 2001, art. 7; ha fatto presente che, con l'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile, è stato abrogato il primo periodo della L. del 2009, art. 17, comma 30-ter ma è rimasto invariato il secondo periodo contenente per l'appunto la limitazione dell'azione risarcitoria per danno all'immagine ai "casi" ed ai "modi" di cui all'abrogato art. 7, L. del 2001; ha inoltre osservato "... che il giudice *a quo* non ha vagliato la possibilità che il dato normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui, nonostante l'abrogazione della L. n. 97 del 2001, art. 7 che si riferisce ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, non rimanga privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30-ter, e non si è chiesto se si tratta di rinvio fisso o mobile" per cui "... l'ordinanza trascura di approfondire la natura del rinvio, per stabilire se è tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di riferimento è oggi interamente costituita dal censurato art. 51, comma 7".

E quindi, la Cassazione penale, qui condivisa, nel rilevare che il rinvio operato dalla L. del 2009, tuttora vigente art. 17, comma 30ter, a quella del 2001 è assolutamente specifico, ha sostenuto che nel caso di specie si è in presenza proprio di un rinvio "recettizio" o "fisso", consistente nella integrazione della disposizione del 2009 con quella del 2001 che entra così a far parte del contenuto precettivo della disposizione in cui questa viene "incorporata" risultando perciò, la disposizione "incorporante", insensibile alle vicende modificative o abrogative che riguardano la norma richiamata.

Conseguentemente la giurisprudenza penale della Cassazione, come la giurisprudenza di appello della Corte dei conti, ritiene tuttora vigente la

G. 36456

limitazione dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine ai soli reati previsti

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Come si è innanzi preannunciato questo Collegio condivide appieno l'approdo

ermeneutico in materia di danno all'immagine sopra riportato e fatto proprio sia

dal giudice di appello contabile che dalla giurisprudenza penale della

Cassazione in quanto maggiormente aderente alla *ratio* della norma indicata

dalla stessa Corte costituzionale.

Tale interpretazione, ancorata mediante rinvio ricettizio ad un riferimento

normativo, quello dell'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001, certo e circoscritto,

consente di evitare che la perimetrazione del danno all'immagine della pubblica

amministrazione sia rimessa di volta in volta alla valutazione discrezione del

singolo giudice con possibili decisioni tra loro contrastanti.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la domanda risarcitoria promossa dal

requirente contabile non può essere accolta in quanto risulta carente l'elemento

costitutivo della responsabilità amministrativa contestata al convenuto, ossia lo

stesso danno all'immagine per la pubblica amministrazione di appartenenza.

Il reato di *turbata libertà degli incanti* (art. 353 cp) per il quale il sig. Frisullo è

stato condannato in sede penale con sentenza irrevocabile non rientra, invero,

nei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblicazione, previsti dal

Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale bensì nei delitti dei privati

contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal Capo II del Titolo II del

Libro secondo.

Di conseguenza la normativa sopra esaminata esclude che la commissione di un

tale reato possa costituire il presupposto per la configurazione del danno

all'immagine della pubblica amministrazione.

G. 36456

L'assenza di uno degli elementi costitutivi della responsabilità contestata al convenuto comporta il proscioglimento dello stesso, rimanendo assorbite tutte le diverse deduzioni difensive da costui svolte con la memoria di costituzione.

Il proscioglimento comporta, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo "Codice della giustizia contabile", la liquidazione, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, dell'ammontare dei compensi professionali per la difesa del convenuto.

Per l'ammontare della liquidazione indicata in dispositivo si è tenuto conto dei "parametri" dettati dal Regolamento adottato con D.M. 10/03/2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 08/03/2018, n. 37) e delle percentuali di riduzione ivi previste in rapporto all'effettiva attività defensionale svolta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 36456, assolve il convenuto Frisullo Alessandro.

Liquida, a carico della Regione Puglia, l'ammontare dei compensi spettanti alla difesa del convenuto, nella misura di €. 3.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 10%, IVA e CAP, come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 giugno 2021.

Estensore

Presidente

f.to Pasquale Daddabbo

f.to Francesco Paolo Romanelli

Depositata in segreteria il 1/9/2021

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)